

Comune di Mori
(PROVINCIA DI TRENTO)



**CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA
IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO
DENOMINATO**

“SELVA NOMESON - BOSTRICO”

Indice generale

Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA.....	2
Articolo 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	2
Articolo 3 CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITÀ.....	3
Articolo 4 CERTIFICAZIONI.....	4
Articolo 5 MISURAZIONE.....	4
Articolo 6 PAGAMENTO.....	4
Articolo 7 NOMINA DEL COLLAUDATORE.....	5
Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI.....	5

Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto “**SELVA NOMESON-BOSTRICO**” in conto ripresa anno fuori ripresa, di mc 4300 tariffari, progetti di taglio n. 459/2021/1, 461/2021/1, 465/2021/1 di data 18-1-2021, di metri cubi netti presunti legname 2365 e di 1676 tonnellate presunte combustibile.

	Progetto di taglio	Volume tariffario m ³	Volume netto presunto m ³	Combustibile presunto ton.
Fr. Manzano	459/2021/1	1642	903	640
Fr. Pannone	461/2021/1	2208	1214	861
Fr. Valle	465/2021/1	450	248	175

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nei progetti di taglio (2365 m³) e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

Articolo 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, di allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei progetti di taglio ai quali la vendita si riferisce, al capitolato Generale nonché nel presente capitolato d'oneri particolare.

In particolare si ricordano le disposizioni contenute nell'art. 1. del capitolato Generale Condizioni Generali, comma 1 e l'art. 20. Esecuzione delle operazioni - comma 1., del Capitolato d'Oneri Generale.

L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata come da cartografia a lei consegnata. Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Il legname potrà essere accatastato in località “Lembro” per un periodo massimo di 90 giorni oltre il termine dell'utilizzazione, nelle modalità e negli spazi individuati nel verbale di sopralluogo previsto all'articolo 3.

Il legname potrà essere accatastato in località “Lembro”, prima dell'ingresso all'abitato di Manzano; nella predisposizione degli accatastamenti del legname si dovrà tenere nel debito conto la necessità di garantire un congruo spazio a disposizione per lo stallo di pullman di visitatori della loc. Nagià-Grom.

Nell'accatastamento del legname nelle aree pubbliche o di proprietà comunale deve essere adottato ogni accorgimento per garantire la sicurezza degli operatori e la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Alla fine delle utilizzazioni sarà concesso un termine massimo di 90 giorni per l'asporto del legname residuo, le lavorazioni di cippatura e lo sgombero dal bosco di tutti i materiali verdi che a insindacabile giudizio del personale preposto/Ufficio Tecnico dovranno essere allontanati, come da indicazioni contenute nei Progetti di Taglio, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 6 del presente Capitolato d'oneri particolare.

L'accesso al lotto avviene per strada trattorabile dalla località Pianezze C.C. Manzano.

Le piante debbono essere utilizzate/tagliate fino al diametro di cm.20 (venti) in punta. Per quanto riguarda le stanghe assegnate, queste dovranno essere esboscate e non lasciate in loco per nessuna ragione previ eventuali concessioni concordate con la proprietà.

E' qualificata come biomassa la totalità dei residui del taglio principale, nella fattispecie delle ramaglie di risulta e qualsiasi altro residuo vegetale che non computa alla misurazione finale della vendita. La biomassa viene ceduta a titolo gratuito e l'acquirente ha l'obbligo di asportarla dall'area soggetta al taglio.

L'acquirente si impegna ad eseguire le operazioni di utilizzazione forestale entro il 31 dicembre 2021 seguendo scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza del lavoro e forestale e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei progetti di taglio e nei documenti di consegna.

Articolo 3 CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITÀ

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta al Comune di Mori direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.

La consegna forestale, concordata tra le parti interessate, avverrà in presenza dell'Autorità Forestale, del custode forestale di zona, della ditta acquirente, della ditta esecutrice delle lavorazioni, del rappresentante dell'ente proprietario.

In questa sede si effettuerà sopralluogo alla presenza dell'Assessore alle Foreste dell'amministrazione venditrice o suo delegato dell'Ufficio Tecnico competente, della ditta acquirente, del Custode Forestale di zona, che in concorso tra loro procederanno all'accertamento dello stato dei luoghi e la redazione del verbale completo inclusa una documentazione fotografica. Stesso sopralluogo con le stesse modalità verrà svolto al termine dei lavori di utilizzazione.

Eventuali danni rilevati e contestati durante il sopralluogo al termine di utilizzazione del lotto, verranno computati alla ditta acquirente.

Il legname ed il materiale utilizzabile come biomassa (cippato) potranno essere accatastati provvisoriamente nelle località indicate in sede di sopralluogo e riportati nel verbale cui precede.

Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro il 31-12-2021: in caso di inadempienza verrà applicata una penale di 30,00 euro per ogni giorno di ritardo.

L'asporto di tutto il materiale legnoso e della biomassa di risulta, posti negli spazi concordati e indicati in sede di consegna, devono essere asportati entro 30 giorni dalla fine dell'utilizzazione forestale. La mancata asportazione comporterà l'applicazione della tariffa di occupazione di suolo pubblico. Con richiesta adeguatamente motivata, l'Ente venditore potrà concedere eventuale proroga, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti.

L'acquirente o chi per esso dovrà razionalizzare l'utilizzo del legname ricavato dal taglio e proveniente dal lotto nel concetto del buon padre di famiglia ovvero senza che nulla vada sprecato.

Si evidenzia che eventuali danni cagionati al legname e al materiale da cippare causati dallo svilupparsi di epidemie parassitarie determinate dopo la stipula del contratto, non potranno essere imputati all'Ente venditore al fine di un ipotetico ristoro economico.

Articolo 4 CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:

PEFC n.certificato: PEFC/18-21-02/206

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5 MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità:

Per il legname: a cura dei Custodi Forestali di zona, al netto della corteccia e tarizzo pezzo per pezzo come previsto dalla tabella allegata in calce a questo capitolato;

La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:

- 10% per abete bianco e rosso;
- 14% per il pino nero e silvestre;
- 16% nel larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;

Le operazioni di misurazione potranno essere eseguite, a necessità, sul letto di caduta o all'imposto o in piazzale e comunque in condizioni che garantiscano la sicurezza degli operatori.

Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Sono escluse dalla misurazione:

- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 20 (cm 10 per ciascuna estremità).
- La biomassa viene ceduta a titolo gratuito, l'acquirente ha l'obbligo di asporto e utilizzazione.

Articolo 6 PAGAMENTO

Secondo le seguenti modalità:

- Deposito cauzionale: 5% dell'importo di contratto, a garanzia degli obblighi contrattuali;
- Acconto: 30% del valore presunto del legname alla firma del contratto;

- L'asportazione del legname sarà possibile previo il raggiungimento di un volume misurato e contrassegnato minimo di 300 metri cubi netti, previo il pagamento anticipato del valore dello stesso. Verranno redatti appositi verbali intermedi di misurazione, ai quale seguirà documento contabile di congruaggio;
- Saldo: entro 30 giorni dall'invio del verbale di misurazione;
- Viene individuato come responsabile unico del procedimento (RUP) il Responsabile del Servizio Tecnico;

Articolo 7 NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudo del progetto di taglio verrà eseguito da: Servizio Foreste e Fauna.

Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'onere generale e del progetto di taglio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Giuseppe Mazzurana

Mori, 15/02/2021

**TABELLA PER GIUDICARE LA PERDITA DI VOLUME DA
ATTRIBUIRE AI TOPPI (PEZZI) DA SEGA DIFETTOSI, IN PER
CENTO DEL LORDO VOLUME, IN OCCASIONE DI
MISURAZIONE DI LOTTI VENDUTI IN PIEDI (TARIZZO).**

1. Sarà valutata una perdita del 10% del volume:
 - a. quando il cono di guasto (carie, decomposizione in genere) è minore di $\frac{1}{4}$ del diametro della base, purché non si manifesti anche sulla base opposta
2. Sarà valutata una perdita del 20% del volume:
 - a. per un cono guasto che superi $\frac{1}{4}$ e non $\frac{1}{2}$ del diametro della base in cui il guasto appare e purché non si manifesti anche sulla base opposta;
 - b. per cavità (buchi) di ogni genere quando sono profonde non meno di $\frac{1}{5}$ del diametro del tronco;
 - c. per nodi morti (rami o gruppi morti) con corteccia inclusa nel legno, quando il pezzo ne contenga almeno 10 per metro di fusto;
 - d. per fori di insetti, picchi od altra causa, quando i fori siano profondi più di 2 cm.
3. Sarà valutata una perdita del 40% del volume:
 - a. per un cono guasto che superi la metà del diametro del pezzo, ovvero lo superi anche solo di $\frac{1}{4}$ ma si manifesti su entrambe le basi;
 - b. per pezzi curvi quando la saetta della curva (rientranza) è di oltre $\frac{1}{4}$ del diametro medio del tronco; si fa eccezione per pezzi di larice curvi, che però abbiano diametro non inferiore a cm 30;
 - c. per nodi morti con corteccia inclusa nel legno, quando il pezzo ne contenga almeno 15 per metro di fusto;
 - d. per pezzi particolarmente conici (diametro in punta pari o inferiore a $\frac{1}{2}$ del diametro del calcio);
 - e. per due differenti difetti fra quelli indicati al punto 1 e 2.
 - a. per pezzi di diametro inferiore a 18 cm.

In ogni caso non si intende per “guasto il materiale legnoso alterato ma che “tiene il chiodo”.

Diversamente il pezzo viene considerato legna di scarto.